

DELIBERA N. 36/23/CONS

ESTENSIONE DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 290/21/CONS INERENTE ALLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE AI CONSUMATORI INVALIDI CON GRAVI LIMITAZIONI DELLA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE E AVVIO DI UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MERITO ALLE OFFERTE AGEVOLATE PER MINORI AVENTI DIRITTO

NELLA riunione di Consiglio del 22 febbraio 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare gli articoli 3 e 111 in forza dei quali le Autorità nazionali di regolamentazione perseguono l’obiettivo di promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo un’ampia disponibilità dei servizi di comunicazione elettronica e massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità, rispondendo alle esigenze – in termini di prezzi accessibili – di utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, garantendo loro un accesso ai servizi equivalente a quello offerto agli altri utenti;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche” (nel seguito il “Codice”);

VISTA la delibera n. 107/19/CONS del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 9/23/CONS, del 25 gennaio 2023, recante “*Adozione delle linee guida finalizzate all’attuazione dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di “sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio”*”;



CONSIDERATO quanto segue:

il Codice dedica diversi passaggi alla tutela della categoria di utenti con disabilità.

L'articolo 4, recante "*Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica*", prevede che: "*L'Autorità e il Ministero, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze perseguono tra gli obiettivi generali, quello di (comma 1):*

1. *promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze, ad esempio in termini di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.*

In base al comma 2, la disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:

2. *garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze, ad esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e assicurare la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.*

Avuto riguardo alle *informazioni contrattuali*, l'articolo 98-*quater-decies* prevede che: "*Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.*" La sintesi contrattuale deve riportare *la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità*; tra le informazioni contrattuali l'Allegato 8 riporta, al comma 5, della parte B, informazioni dettagliate *su prodotti e servizi destinati a utenti finali con disabilità e su come possono essere ottenuti gli aggiornamenti di tali informazioni.*

Avuto riguardo alla *trasparenza* (articolo 98-*quindecies*) è previsto che le informazioni sui servizi siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa Autorità, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e *in un formato accessibile per i consumatori con disabilità*, conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. L'Allegato 9 (al punto 2.6) prevede l'obbligo di pubblicare informazioni dettagliate su prodotti e servizi, incluse le funzioni, prassi, strategie e procedure nonché le modifiche nel funzionamento del servizio, destinate specificamente agli utenti finali con disabilità in conformità del diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.



In merito alla *qualità dei servizi*, l'articolo 98–*sedecies* prevede che l'Autorità può prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a Internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per i consumatori con disabilità.

L'articolo 98–*vicies quater* (Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilità) prevede che *l'Autorità specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché i consumatori con disabilità:*

- a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell'articolo 98–quarter decies, equivalente a quello di tutti i consumatori;*
- b) beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte dei consumatori.*

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”, in vigore dal 16 luglio 2022 (nel seguito anche il “Decreto”);

VISTO l'articolo 1 del Decreto, recante ambito di applicazione, del suddetto decreto in base al quale le previsioni si applicano, ai sensi del comma 3, ai a) servizi di comunicazione elettronica e b) ai servizi che forniscono accesso a servizi media audiovisivi;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 2 del Decreto, recante requisiti di accessibilità, stabilisce che i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui, in particolare, alla sezione IV dell'Allegato I;

CONSIDERATO che la sezione IV dell'Allegato 1, recante “Ulteriori requisiti di accessibilità relativi a servizi specifici”, prevede che “*La fornitura dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata includendo funzioni, prassi, strategie e procedure nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e a garantire l'interoperabilità con le tecnologie assistive che, per i servizi di comunicazioni elettronica, prevedono di:*

- i) rendere disponibile un testo in tempo reale oltre alla comunicazione vocale;*
- ii) consentire la conversazione globale qualora sia offerto il video in aggiunta alla comunicazione vocale;”*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del Decreto, *L'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di Autorità di vigilanza sui servizi, qualora sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un servizio non sia conforme ai requisiti di*



accessibilità applicabili, ne valuta la conformità rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Se accerta che un servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1), 2), 3) e 4), d), e) e f) non rispetta i requisiti di accessibilità di cui al presente decreto, l'Agenzia richiede al fornitore di servizi di adottare le misure correttive per rendere il servizio conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da essa stabilito. Ai sensi del comma 2 L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), adotta apposite Linee guida per assicurare l'attuazione del presente articolo;

VISTA la delibera n. 290/21/CONS del 23 settembre 2021, recante “*Disposizioni in materia di misure riservate a consumatori con disabilità per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile*”;

CONSIDERATO che, in tale delibera, l’Autorità, con riferimento alle *misure di rete fissa* ha ritenuto di:

- i. confermare per i soli clienti sordi e ciechi, che già ne beneficiavano, le agevolazioni relative alla esenzione dal pagamento del canone e all’offerta Internet a consumo;
- ii. prevedere per i nuovi clienti sordi e ciechi, che aderiscono alle *offerte solo voce*, la possibilità di richiedere al fornitore di servizio universale il servizio di accesso ADSL gratuitamente;
- iii. confermare lo sconto del 50% sul prezzo base per tutte le offerte sottoscrivibili voce e dati *flat* e *semiflat*, estendendolo anche agli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione;
- iv. confermare la decorrenza dell’agevolazione dalla data di presentazione della domanda;

CONSIDERATO che, per le misure di *rete mobile* l’Autorità ha ritenuto di:

- i. limitare l’applicazione delle agevolazioni a tre fasce di offerta definite sulla base di una soglia che, per il primo anno di validità delle nuove misure, è fissata in 50 gigabyte;
- ii. confermare lo sconto del 50% da applicarsi al prezzo base di *almeno una offerta per ciascuna delle tre fasce di offerte* caratterizzate da dotazione di dati: minore della soglia stabilita (e comunque superiore a 20 gigabyte), maggiore della soglia ed illimitata, a cui l’utente potrà decidere di associare uno qualunque dei terminali disponibili;

CONSIDERATO che l’Autorità, nella suddetta delibera, ha ritenuto opportuno, con riferimento all’estensione della platea dei destinatari, di:



- i. confermare l'estensione delle agevolazioni alle persone invalide con gravi limitazioni della capacità di deambulazione in possesso di verbale di handicap con esplicito riferimento all' articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000;
- ii. prevedere che dette misure siano applicate in via sperimentale e per la durata di 12 mesi alla nuova platea di beneficiari al fine di verificare, tra l'altro, il reale numero di adesioni, l'età e il profilo dei richiedenti nonché l'efficacia delle misure adottate;
- iii. stabilire, per l'accesso alla sperimentazione, una finestra temporale di 90 giorni entro cui presentare le domande di adesione;

VISTE la previsione di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 5, comma 3, della delibera n. 290/21/CONS, di una finestra temporale di 90 giorni, tra il 1° gennaio 2022 e il 1° aprile 2022, entro cui presentare le domande di adesione per l'accesso alla sperimentazione;

VISTA la segnalazione del Presidente di Anffas Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità intellettiva e/o relazionale), registrata con protocollo 0184617 del 10 giugno 2022, con richiesta di riapertura della finestra temporale prevista dalla delibera n. 290/21/CONS per la presentazione delle istanze di adesione alla sperimentazione;

CONSIDERATE le segnalazioni pervenute, successivamente all'avvio della sperimentazione, al *contact center* dell'Autorità e alla casella di posta elettronica certificata, da parti di utenti che chiedevano una riapertura dei termini di presentazione delle istanze di agevolazione;

VISTE le richieste di chiarimento, in merito alle modalità di applicazione dell'esenzione ai soggetti che dichiaravano gravi limitazioni della capacità di deambulazione, avuto riguardo sia all'opportunità di prevedere una riapertura dei termini di presentazione della domanda, sia di stabilire procedure per consentire il mantenimento dell'agevolazione in caso di cambio operatore;

RILEVATO, sulla base delle informazioni fornite dagli operatori, l'esiguo numero di istanze di accesso alla sperimentazione pervenute nella finestra temporale prevista dalla delibera n. 290/21/CONS;

RITENUTO opportuno provvedere ad una più ampia pubblicizzazione della misura al fine di ottenere un campione statistico maggiormente significativo;

TENUTO CONTO della previsione di cui all'articolo 11, comma 4, della delibera n. 290/21/CONS secondo cui le agevolazioni previste per i nuovi beneficiari sono applicate in via sperimentale e per la durata di 12 mesi alla nuova platea di beneficiari al fine di verificare, tra l'altro, il reale numero di adesioni, nonché l'efficacia delle misure adottate, stabilendo che *“L'Autorità si riserva di rivedere, al termine del periodo di sperimentazione della durata di dodici mesi prorogabili, la disciplina e la misura delle agevolazioni riconosciute ai consumatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l).”*;



RITENUTO pertanto opportuno, anche al fine di meglio chiarire alcuni dubbi applicativi e acquisire ulteriori elementi per l'affinamento della regolamentazione, prorogare la sperimentazione in corso fino al 30 giugno 2024;

RITENUTO necessario, pertanto, riaprire i termini di adesione alla sperimentazione prevedendo una nuova finestra temporale entro cui consentire la presentazione delle domande valida dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023;

RITENUTO che le agevolazioni per i consumatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della delibera n. 290/21/CONS ottenute e fruite nel primo anno di sperimentazione, aprile 2022/aprile 2023, debbano essere prorogate sino al 30 giugno 2024;

RITENUTO, al fine di monitorare l'andamento delle adesioni alla sperimentazione e proporre eventuali correttivi delle misure adottate, opportuno istituire un tavolo tecnico presieduto dall'Autorità e composto dagli operatori, dalle Associazioni dei consumatori e da quelle rappresentative dei consumatori con disabilità che si riunisce con cadenza periodica durante il periodo sperimentale;

RITENUTO, al fine di consentire una adeguata pubblicizzazione della misura, che entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorità, gli operatori aggiornano i contenuti delle pagine *web* dedicate alle agevolazioni di cui al presente articolo;

TENUTO CONTO delle segnalazioni di consumatori che, dopo aver ottenuto l'accesso alla sperimentazione, effettuavano un cambio operatore, registrando il rifiuto del nuovo operatore all'applicazione dell'agevolazione perché richiesta oltre la finestra temporale indicata in delibera;

VISTO l'articolo 98-*septies decies* del Codice secondo cui: *“L'Autorità provvede affinché le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.”*;

RITENUTO pertanto, tra l'altro alla luce dei generali principi di tutela dell'utenza con disabilità di cui al citato articolo 4 del Codice, necessario consentire, anche agli utenti che hanno aderito o che aderiranno alla sperimentazione di cui al presente provvedimento, il mantenimento dell'agevolazione già concessa dall'operatore cedente in tutti i casi di trasferimento ad altro operatore delle utenze di rete fissa e mobile;

VISTE le segnalazioni di genitori/tutori di minori con disabilità, di età inferiore ai 15 anni, impossibilitati ad ottenere l'agevolazione di rete mobile a beneficio dei figli su SIM non intestate al minore;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 4, della delibera n. 290/21/CONS che riguarda le agevolazioni su rete fissa, prevede che: *“La richiesta per accedere all'agevolazione di cui al comma 1 è presentata dai consumatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i), j), k) al momento della sottoscrizione del contratto o in qualsiasi momento successivo del rapporto contrattuale, compilando il modulo di adesione*



*predisposto dall'operatore. La richiesta deve essere corredata dalla certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la sordità, la cecità totale e parziale”, e che; “**La richiesta per accedere all’agevolazione di cui al comma 1 è presentata dai consumatori** di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), compilando il modulo di adesione predisposto dall’operatore corredato dal relativo verbale di handicap, e che il comma 4 prevede che **Nel caso in cui la richiesta sia presentata da un convivente del beneficiario**, è necessario allegare anche la certificazione attestante la comune residenza”;*

CONSIDERATO quindi che la delibera n. 290/21/CONS all’articolo 4 comma 4, prevede che l’istanza per l’ottenimento dell’agevolazione di rete fissa possa essere richiesta dal titolare del contratto anche se diverso dal beneficiario, purché convivente con esso, allegando in tal caso la certificazione attestante la comune residenza e che in tal modo la misura va potenzialmente a beneficio anche dei minorenni con disabilità;

CONSIDERATO, invece, che la delibera n. 290/21/CONS all’articolo 5, relativo alle agevolazioni di rete mobile, prevede che la numerazione su cui richiedere l’agevolazione mobile debba essere intestata esclusivamente all’utente avente diritto, per la sua natura di connessione personale e privata;

TENUTO CONTO che l’articolo 5, che riguarda le offerte mobili, prevede infatti ai commi 2 e 3 che: “*La richiesta per accedere all’agevolazione di cui al comma 1 deve essere corredata dalla certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la sordità, la cecità totale e parziale” e che; “La richiesta per accedere all’agevolazione di cui al comma 1 è presentata dai consumatori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), corredata dal relativo verbale di handicap”;* lo stesso comma 4 prevede che **I consumatori di cui all’articolo 2¹, comma 2, hanno diritto all’offerta di cui al comma 1, con riferimento ad una sola numerazione di telefonia mobile e l’operatore può inserire, all’interno della richiesta di adesione all’offerta, un’apposita dichiarazione di impegno al rispetto del limite predetto;**

PRESO atto, quindi, del fatto che la suddetta previsione presume che la richiesta sia presentata dall’utente con disabilità;

CONSIDERATO che la delibera n. 9/23/CONS prevede, al punto 2 delle Linee guida allegate, che i Sistemi di Parental Control *sono inclusi e attivati nelle offerte dedicate ai minori. Sulle altre offerte i SCP devono essere resi disponibili come attivabili da parte del titolare del contratto. I soggetti che possono eseguire le operazioni di disattivazione, riattivazione e configurazione sono i maggiorenni, titolari del contratto, e coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore;*

¹ In cui si specifica che *Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai consumatori di cui all’articolo 1, comma 1, lettere i), j), k) ed l).*



CONSIDERATO che un utente minore con disabilità deve poter accedere a un'offerta agevolata rispettosa della citata delibera;

CONSIDERATO che, in assenza di offerte su rete mobile dedicate ai minori di una certa età, si pone il problema di consentire che la richiesta di agevolazione possa essere presentata da parte di chi ne esercita la potestà genitoriale e che, comunque, l'offerta deve rispettare i requisiti di sicurezza di cui alla suddetta delibera in merito alla attivazione di sistemi di Parental Control;

CONSIDERATO che la delibera n. 9/23/CONS prevede che:

- *Gli operatori si adeguano alle Linee guida di cui al comma 1 entro nove mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Autorità.*
- *Entro lo stesso termine di cui al comma 3 gli operatori comunicano all'Autorità le soluzioni tecniche adottate, le categorie di contenuti da bloccare individuate e i soggetti terzi utilizzati come partner tecnologico ai fini della realizzazione del sistema di parental control;*

RITENUTO opportuno consentire a chi esercita la potestà genitoriale nei confronti del minore con disabilità, nei casi in cui per ragioni anagrafiche non sia possibile l'intestazione della SIM, di accedere all'agevolazione di rete mobile a proprio nome, allegando alla documentazione che certifica la condizione di disabilità del minore anche idonea documentazione che attesti la responsabilità genitoriale;

RITENUTO che, in ogni caso, l'offerta utilizzata dal minore debba essere conforme alla Linee guida di cui alla delibera n. 9/23/CONS;

RITENUTO, tenuto conto dei tempi di implementazione delle misure di cui alle suddette Linee guida, che le offerte agevolate utilizzabili dai minori con disabilità dotate di sistemi di Parental Control siano disponibili entro gli stessi termini temporali di cui al comma 3 dell'articolo unico della delibera suddetta;

RITENUTO pertanto che sarebbe opportuno prevedere che:

- entro i termini di cui al comma 3 dell'articolo unico della delibera n. 9/23/CONS, gli operatori aggiungano alle offerte mobili con agevolazione per disabili, un'offerta riservata ai minori conforme ai requisiti di cui alle Linee guida allegate alla delibera in parola;
- in caso di utenti minori con disabilità impossibilitati per ragioni anagrafiche all'intestazione della SIM, la richiesta di agevolazione possa essere presentata da parte di chi esercita la potestà genitoriale fornendo all'operatore comprovata documentazione;

RITENUTO opportuno, su tali previsioni, acquisire le valutazioni e osservazioni di tutti i soggetti interessati prima di procedere a una integrazione della delibera n. 290/21/CONS;



RITENUTO in conclusione opportuno, con riferimento alle agevolazioni previste per le persone invalide con gravi limitazioni della capacità di deambulazione in possesso di verbale di *handicap* con esplicito riferimento all'articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000:

- i. prevedere che tutte le misure già previste dalla delibera n. 290/21/CONS siano prorogate di ulteriori 12 mesi per coloro che già partecipano alla sperimentazione;
- ii. stabilire, per i consumatori che non vi avessero ancora aderito, una nuova finestra temporale, nei termini di cui sopra, entro cui presentare le domande di adesione;

TENUTO CONTO che il nuovo Codice sostanzialmente conferma ed amplia il contenuto e le finalità delle disposizioni incluse nella precedente versione della Legge n. 259/2003 in materia di accesso e scelta equivalenti per gli utenti con disabilità;

RITENUTO quindi che sussistano i presupposti normativi e di necessità per assumere confermate tutte le altre disposizioni previste dalla delibera n. 290/21/CONS in termini di agevolazioni tariffarie sulle offerte di rete fissa e mobile, pagina dedicata sui siti *web* degli operatori, gestione del contratto da parte di terzi e canale di assistenza digitale;

CONSIDERATO che, in base a quanto riportato nella sezione IV dell'Allegato 1 al Decreto, *la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica deve:*

- i) rendere disponibile un testo in tempo reale oltre alla comunicazione vocale;*
- ii) consentire la conversazione globale qualora sia offerto il video in aggiunta alla comunicazione vocale;*

e che sulla *compliance* a tale misura vigila, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, *l'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di Autorità di vigilanza sui servizi, la quale, acquisito il parere di questa Autorità per i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), dovrà adottare apposite Linee guida per assicurare l'attuazione del presente articolo;*

RITENUTO, pertanto, in ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa che le attività di cui all'articolo 9 della delibera n. 290/21/CONS possano considerarsi assorbite dalle attività di vigilanza, consultive e di predisposizione di eventuali Linee guida previste dal Decreto in parola;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;



DELIBERA

Articolo 1

(proroga del periodo di sperimentazione di cui agli articoli 4 e 5 della delibera n. 290/21/CONS)

1. La sperimentazione di cui all'articolo 11, comma 4, della delibera n. 290/21/CONS è prorogata sino al 30 giugno 2024;
2. Le agevolazioni per i consumatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), della delibera n. 290/21/CONS ottenute e fruite nel primo anno di sperimentazione, aprile 2022/aprile 2023, sono prorogate sino al 30 giugno 2024;
3. Le nuove richieste per accedere all'agevolazione di cui al comma 1, degli articoli 4 e 5, della delibera n. 290/21/CONS sono presentate dai consumatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), della stessa delibera compilando il modulo di adesione predisposto dall'operatore corredato dal relativo verbale di handicap, entro e non oltre il periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 30 giugno 2023. L'agevolazione decorre, qualora ne sussistano i presupposti, dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'operatore. Gli operatori gestiscono le richieste di adesione tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione prevista;
4. I consumatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), della delibera n. 290/21/CONS, tenuto conto di quanto previsto al comma 2 e al comma 3 del presente articolo, mantengono il diritto ad usufruire dell'agevolazione concessa dall'operatore cedente in tutti i casi di trasferimento di utenze ad altro operatore, sia di rete fissa sia di rete mobile, per tutto il periodo della sperimentazione, anche al di fuori della finestra temporale per la presentazione delle istanze;
5. Al fine di monitorare l'andamento delle adesioni alla sperimentazione e proporre eventuali correttivi delle misure adottate è istituito un tavolo tecnico presieduto dall'Autorità e composto dagli operatori, dalle Associazioni dei consumatori e da quelle rappresentative dei consumatori con disabilità che si riunisce con cadenza periodica durante il periodo sperimentale;
6. L'Autorità si riserva di rivedere, al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, prorogabile, la disciplina e la misura delle agevolazioni riconosciute ai consumatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*);
7. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorità, gli operatori aggiornano i contenuti delle pagine *web* dedicate alle agevolazioni di cui al presente articolo e rendono disponibili i moduli di adesione.



Articolo 2

(modifiche alla delibera n. 290/21/CONS in relazione alla disponibilità di offerte agevolate utilizzabili dai minori con disabilità)

1. È avviato il procedimento concernente l'aggiornamento dell'elenco delle offerte di rete mobile soggette ad agevolazione di cui all'articolo 5, comma 1, della delibera n. 290/21/CONS;
2. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, è indetta la consultazione pubblica concernente la "Modifiche alla delibera n. 290/21/CONS in relazione alla disponibilità di offerte agevolate utilizzabili dai minori con disabilità", di cui all'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Le modalità di partecipazione alla consultazione ed il documento di consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante;
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorità, fatte salve le sospensioni per lo svolgimento della consultazione di cui al comma 3 e per le richieste di informazioni e documenti calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.
5. La responsabilità del procedimento è affidata all'ing. Dora Di Napoli, funzionario della Direzione tutela dei consumatori.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Web dell'Autorità e può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Roma, 22 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE

Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba